

Città di Canosa

(provincia Bt)

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

CAPITOLATO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL' ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI GIORNALIERA.

INDICE

- Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- Art. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE
- Art. 3 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
- Art. 4 IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
- Art. 5 REVISIONE CORRISPETTIVO
- Art. 6 VERSAMENTI
- Art. 7 CAUZIONE
- Art. 8 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- Art. 9 RESPONSABILITA' VERSO TERZI
- Art.10 IMPIANTI AFFISSIONISTICI
- Art.11 DISCIPLINA DEL SERVIZIO
- Art.12 RAPPORTI CON L'UTENZA
- Art.13 GESTIONE DEL SERVIZIO
- Art.14 SISTEMA DI RISCOSSIONE
- Art.15 PERSONALE
- Art.16 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- Art.17 RECUPERO DELL'EVASIONE
- Art.18 DIVIETI
- Art.19 COORDINAMENTO E VIGILANZA
- Art.20 PENALI
- Art.21 DECADENZA
- Art.22 VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI
- Art.23 CONTROVERSIE
- Art.24 RINVIO
- Art.25 SPESE CONTRATTUALI

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'attività di supporto per la gestione, nel territorio comunale, del servizio delle pubbliche affissioni, dell'imposta comunale di pubblicità, del

Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e della Tassa raccolta rifiuti solidi urbani giornaliera. L'affidamento comprende l'esecuzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti, con la riscossione del relativo diritto, nonché l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e della Tassa raccolta rifiuti solidi urbani giornaliera, disciplinati rispettivamente dal Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni, dal DLgs 446/97 nonché dai relativi Regolamenti e tariffe, adottati dall'Amministrazione Comunale .

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha durata di anni 6 (sei), decorrente dalla data della stipula del contratto, la stessa può essere rinnovata per ulteriori anni 3 (tre), qualora sussistano ragioni di convenienza, di pubblico interesse e nel rispetto della norma vigente.

ART. 3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di ogni altro corrispettivo e con obbligo di corrispondere al Comune l'anticipazione annua prevista ed offerta in sede di gara.

L'aggio a favore del concessionario è stabilito nella misura risultante dal verbale di gara. Detto aggio è rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa raccolta rifiuti solidi urbani giornaliera nonché delle sanzioni ed interessi, fatti salvi gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di spedizione e di notifica dei diritti e competenze relativi alle procedure di recupero coattivo da addebitare ai contribuenti. I diritti di cui all'art.22 c.9 del D.Lgs.507/93 vengono attribuiti per il 70% al Concessionario, a titolo di rifusione dei maggiori oneri derivanti dagli obblighi di assicurare agli utenti tali specifiche e particolari prestazioni, e per il restante 30% al Comune.

ART. 4 - IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione della ditta, prima dell'inizio dei lavori, copia dei regolamenti, delibere tariffarie ed ogni altro dato reperibile presso gli Uffici comunali ed utile al perfezionamento e completamento del servizio e, precisamente: ruoli, denunce, dichiarazioni, elenchi, delibere ecc.....

Inoltre, l'Amministrazione Comunale provvederà a consegnare prima dell'inizio dei lavori, le banche dati relative alla TARSUG, ICP, COSAP, contenenti tutti i dati necessari alla determinazione delle entrate.

Nello stesso formato tali banche dati saranno restituite dalla ditta alla fine dei lavori oggetto dell'appalto.

ART. 5 - REVISIONE CORRISPETTIVO

Qualora nel corso della durata del contratto, dovessero intervenire modificazioni tariffarie, legislative e regolamentari idonee a modificare gli aspetti economici previsti in favore della Ditta, le parti si obbligano da tale data a rivedere l'aggio e/o le condizioni contrattuali al fine di ricostituire l'equilibrio sinagmaltico.

ART. 6 - VERSAMENTI

Il concessionario ha l'obbligo di versare alla Tesoreria Comunale l'ammontare delle riscossioni relative all'imposta di pubblicità temporanea al diritto sulle pubbliche affissioni alla cosap e alla Tassa raccolta rifiuti solidi urbani giornaliera, entro il

ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di competenza, compreso l'elenco dei contribuenti con i relativi estremi di quietanza.

Il concessionario dovrà versare, entro il mese di gennaio di ogni anno, l'importo dell'anticipazione offerta in sede di gara. Detta anticipazione, sarà conguagliata trimestralmente con le riscossioni effettuate nel corso dell'anno.

Il rendiconto riporterà, in maniera analitica, le riscossioni lorde, la somma spettante al Comune e la somma spettante al concessionario in base alla percentuale contrattuale. Il rendiconto sarà accompagnato dalla ricevuta dell'effettuato versamento delle somme effettivamente incassate.

ART. 7 - CAUZIONE

Il concessionario, a garanzia degli obblighi contrattuali, è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, apposita cauzione definitiva di importo pari ad € 82.500,00 (10% valore del contratto - pari al 10% dell'aggio stabilito in sede di gara per la durata) . Tale cauzione può essere costituita in contanti, oppure in titoli di stato o garantiti dallo stato o da fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi della legge 348/82.

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune procede ad esecuzione sulla cauzione, utilizzando, se del caso, il procedimento previsto dal R.D. 639/10.

La diminuzione della cauzione comporta l'obbligo del reintegro da parte del concessionario. In difetto, il concessionario dovrà provvedere nel termine di quindici giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune.

La cauzione verrà svincolata nei modi di legge entro 180 giorni dalla scadenza della concessione.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore.

E' tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione, nonché le tariffe approvate dal Comune.

Il concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dall'art. 7 e dall'art.10 del D.M. 11.9.2000, n. 289.

Il concessionario elegge, per tutta la durata della concessione, il proprio domicilio, presso il quale l'Amministrazione può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione. E' in ogni caso facoltà del Comune dare comunicazione alla sede legale del concessionario.

Il concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate, comprese l'effettuazione di affissioni per le quali siano già stati corrisposti i diritti al Comune ed eventuali gestioni residue delle altre entrate oggetto del presente appalto.

Il concessionario deve inoltre avviare tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento, alla riscossione ed al rimborso delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con l'Amministrazione.

Il concessionario provvede inoltre all'assistenza legale e alla gestione del contenzioso.

ART. 9 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e indiretta, sia civile che

penale, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancato servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque altra causa che dipenda dal servizio assunto.

ART. 10 - IMPIANTI AFFISSIONISTICI

Il concessionario prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di stipulazione del contratto.

Lo stesso provvederà, alla gestione degli impianti, osservando la normativa contenuta nel Capo III del PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 26.09.2008 consultabile sul sito ufficiale del Comune di Canosa di Puglia www.comune-canosa.bt.it - portale SUAP.

Gli oneri per la manutenzione, spostamento, sostituzione, nuova installazione degli impianti, sono a totale carico del concessionario.

Gli impianti debbono essere tenuti in buono stato di conservazione e, allo scadere della concessione, passeranno in proprietà al Comune, senza che al concessionario spetti alcun compenso.

ART. 11 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto viene svolto nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del:

- a) D. LGS. 15.12.1997, n. 446;
- b) D. LGS. 15.11.1993, n. 507;
- c) D. M. 26 aprile 1994;
- d) D.M. 4 dicembre 2001 "Approvazione del nuovo modello di bollettino per il versamento in euro dei tributi accertati o liquidati, degli interessi, delle sanzioni, nonché delle somme dovute a titolo di conciliazione giudiziale e di accertamento con adesione";
- e) Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 25/06/1994 e successive modificazioni;
- f) Regolamento comunale per l'applicazione del Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n. 79 del 29/10/1998 successive modificazioni;
- g) Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 87 del 05/11/1998 successive modificazioni;
- h) Delibera consiliare n. 2 del 30.01.2012
- i) Criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative sui tributi comunali, approvati con deliberazione consiliare n. 36 del 10.05.1999.

ART. 12 - RAPPORTI CON L'UTENZA

Il concessionario predispone e mantiene nel Comune di Canosa per tutta la durata della concessione, un ufficio da comunicare all'Amministrazione Comunale. Detto ufficio dovrà essere provvisto di recapito telefonico, fax e indirizzo e_mail.

All'esterno del recapito e/o ufficio, dovrà essere apposta una scritta con la dicitura: "Comune di Canosa (Bat) - Servizio Affissioni Pubblicità Cosap e Tarsug Gestione (nome società)", nonché l'indicazione degli orari di apertura al pubblico con un minimo di 25 ore settimanali.

ART. 13 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Gli addetti all'ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in collegamento con gli altri uffici comunali ed evitando di rimandare gli utenti da un ufficio all'altro, ma acquisendo direttamente, quando possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all'utente.

Il concessionario inoltre agisce nel rispetto della legge 196/2003 (trattamento dei dati personali), della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni.

L'ufficio deve mettere a disposizione, per la visione da parte degli utenti, oltre a quanto indicato dall'art. 22, comma 10, del D.LGS. 507/93, le tariffe ed i regolamenti che regolano le entrate date in concessione.

ART. 14 - SISTEMA DI RISCOSSIONE

Il concessionario deve inviare agli utenti, un preavviso di scadenza per il pagamento annuale dell'imposta sulla pubblicità, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa raccolta rifiuti solidi urbani giornaliera, in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto. In tale preavviso debbono essere indicate anche le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento. Inoltre va indicata l'ubicazione degli uffici del concessionario, con l'indicazione di telefono, e indirizzo. Inoltre in tale avviso il concessionario riporterà ogni indicazione che ritenga utile per il contribuente.

Nell'avviso andranno anche specificate le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed allegato il bollettino per il versamento in conto corrente postale.

Ai sensi del regolamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, è consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale.

E' consentito inoltre il versamento diretto del Canone per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche.

Ai fini di una corretta gestione contabile, ad ogni tributo deve essere dedicato un apposito numero di conto corrente intestato al Comune.

Il concessionario dovrà attivare le nuove forme di pagamento che l'Amministrazione vorrà mettere a disposizione dei contribuenti.

E' consentito al concessionario il recupero delle spese di spedizione e di notifica;

Le riscossioni mediante ccp saranno effettuate su appositi conti correnti intestati al Comune, e precisamente:

- Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- Cosap
- Tarsug;

ART. 15 - PERSONALE

E' fatto obbligo al concessionario di assumere personale idoneo allo svolgimento dei servizi che dovrà operare costantemente nel territorio del comune di Canosa, obbligandosi inoltre ad attuare, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali

stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

Il concessionario, nella gestione del servizio adotta inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D. Lgs. 81/2008.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

Tutto il personale addetto al servizio, deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione, adottato con D.M. 28.11.2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10.4.2001.

Il concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

ART. 16 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 22 del D.LGS. 507/93, del D.M. 26 aprile 1994, del relativo Regolamento Comunale e di ogni altra norma in materia, esclusivamente dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone il Comune.

Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni, è cura del concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la commissione venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l'affissione viene eseguita, la bolletta dovrà contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata.

Nessun manifesto deve essere affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

Il concessionario non può prolungare l'affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario, pertanto deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro 3 giorni dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto ricoperto.

Il concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dal riscontro dell'abusivismo. In mancanza vi provvederà l'Amministrazione a spese del concessionario.

Il concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.

Il concessionario si impegna a provvedere, a sua completa cura e spese e gratuitamente, a tutte le affissioni dei manifesti esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.n.507/93.

ART. 17 - RECUPERO DELL'EVASIONE

Il concessionario deve attuare il programma di recupero dell'evasione , con le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dall'Amministrazione e concordandone con la stessa modalità e tempi di realizzazione.

ART. 18 - DIVIETI

E' vietato il sub-affidamento del servizio.

Il concessionario non può emettere atti od effettuare riscossioni dopo la scadenza dell'affidamento, deve consegnare al Comune gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento degli atti medesimi. Il Comune potrà delegare, se del caso, il concessionario al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto. E' fatta salva l'ipotesi di proroga di cui all'art. 2;

ART. 19 - COORDINAMENTO E VIGILANZA

Nella gestione del servizio il concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze, sia per quanto riguarda pubblicità e affissioni, che occupazione suolo.

L'Amministrazione comunale può in qualunque momento disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.

Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario, che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

ART. 20 - PENALI

In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente disciplinare e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento dirigenziale, a discrezione dell'Amministrazione, che vanno da un minimo di €100,00 fino ad un massimo di € 1.000,00

La contestazione dell'addebito viene fatta con le modalità di cui all'art.19.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento l'Amministrazione si rivale sulla cauzione.

ART. 21 - DECADENZA

Il concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dall'art. 13 del D.M. 11.9.2000, n. 289.

In caso di decadenza nel corso della concessione, l'Amministrazione avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere temporaneo possesso dell'Ufficio del concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto, salvo regolamento dei conti.

In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta dell'Amministrazione di continuare la gestione del servizio in concessione, il Comune si riserva la facoltà di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara, ovvero di indire nuova gara pubblica per l'assegnazione del servizio.

ART. 22 - VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI

Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di variazioni e/o integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato; può essere altresì oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze. Integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo.

L'Amministrazione, si riserva, inoltre, la facoltà di assegnare al concessionario individuato in esito alla gara, nell'arco di durata contrattuale indicato al precedente articolo 2, l'attività di supporto per l'accertamento e la riscossione di eventuali altre entrate comunali di natura tributaria o extratributaria; la gestione di attività propedeutiche connesse o complementari o di servizi affini, sulla base di nuove esigenze comunali o di intervenute variazioni normative, negoziando le condizioni organizzative e di gestione, per attestare la presenza di adeguati elementi qualitativi e di convenienza.

Eventuali altre attività, affidate al concessionario nel corso della durata contrattuale, formeranno oggetto di separato atto negoziale.

ART. 23 - CONTROVERSIE

Qualora, nel corso della concessione, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e sull'esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta all'Amministrazione per promuovere la composizione bonaria. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria competente, avente la sede più prossima al luogo ove si svolge il servizio.

ART. 24 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si intendono qui integralmente richiamate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di concessione di servizi pubblici.

ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI

le spese relative al contratto sono a carico del concessionario.